

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2062

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMOLI e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1995

---

Istituzione di un Garante per la tutela dei minori nei confronti  
dei programmi televisivi e delle pubblicazioni stampate

---

ONOREVOLI SENATORI. - I fatti drammatici accaduti nel recente passato e che vedono quali protagonisti sempre di più minori di età debbono far riflettere tutti noi.

Non passa settimana senza che ci venga data notizia di giovani che compiono atti di efferatezza e violenza inaudita nei confronti di parenti, amici o sconosciuti. Oppure atti di violenza contro il patrimonio.

Ciò che, forse, fa inorridire ancor più è la gratuità di tali violenze, perpetrate per gioco, noia, per curiosità!

La frequenza con cui hanno luogo fa assumere ad esse connotati di fenomeno, al quale non possiamo assistere senza intervenire.

Certamente le cause principali possono e debbono essere ricercate nella degenerazione che sta subendo la nostra società ed i suoi costumi. Valori tradizionali, quali la famiglia, l'amicizia assumono sempre meno significato nelle nuove generazioni, attratte da falsi miti e valori negativi che trovano sempre più cittadinanza anche nei programmi televisivi e nella carta stampata.

Non è esagerazione sottolineare come i *mass-media* svolgano un ruolo prezioso nell'educazione dei giovani, i quali sottratti ai tradizionali metodi e luoghi educativi, passano più tempo davanti al televisore che a dialogare in famiglia.

Passiamo con estrema facilità, sfogliando qualche rivista o guardando programmi televisivi, constatare come i personaggi - spesso, ahimè, frutto di vera cronaca - proposti e rappresentati sono violenti e mirano esclusivamente al vantaggio personale, senza tenere in alcun conto i bisogni e le personalità altrui. Questi atteggiamenti, presentati positivamente, vengono mitizzati ed assimilati, anche inconsciamente, da chi assiste a queste rappresentazioni.

Proprio questo è il motivo per cui è necessario dedicare grande attenzione ai contenuti delle programmazioni televisivi, al-

meno in quella fascia di orario durante la quale è più difficile il controllo da parte della famiglia.

Anche in programmi ritenuti innocui, se non educativi, compaiono sempre più contenuti particolarmente audaci, scabrosi o drammatici, che possono facilmente colpire la sensibilità del giovane e la sua fantasia in modo negativo e diseducativo.

Analoghe osservazioni possono essere svolte in ordine alle pubblicazioni sulla carta stampata.

Con questo disegno di legge si intende non certo limitare la libertà di stampa e di informazione, bensì porre in essere misure ed accorgimenti affinché la visione di scene, immagini o la lettura di determinati contenuti possa avvenire consapevolmente e sotto il controllo della famiglia o di chi esercita questa funzione.

Con questo spirito e finalità si propone di istituire il «Garante per la tutela dei minori nei confronti dei programmi televisivi e delle pubblicazioni stampate», organo di vigilanza del Parlamento.

Il disegno di legge, dopo aver affermato, all'articolo 1, il principio della tutela dei minori da parte dello Stato, pone dei limiti, nei successivi due commi, alla trasmissione o pubblicazione di contenuti particolarmente scabrosi o drammatici, che potrebbero incidere negativamente sulla fantasia e sulla sensibilità del giovane.

In particolare detti contenuti potranno essere trasmessi dalle televisioni solo nella fascia serale o notturna, escludendo così quella mattutina e pomeridiana, nel corso della quale i minori presumibilmente sono meno soggetti al controllo dei genitori o di chi assolve al compito educativo.

Relativamente, invece, alla carta stampata, essa dovrà segnalare nella pagina esterna di copertina l'eventuale presenza di detti contenuti, al fine di consentire al lettore di venire a conoscenza. Queste pubblicazioni, inoltre, non

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potranno essere vendute ai minori di quattordici anni di età.

Con gli articoli 2 e 3 si disciplina l'istituzione del Garante e del suo ufficio, dal punto di vista organizzativo e finanziario.

L'articolo 5, invece, contempla sanzioni per i soggetti che contravvengono alle disposizioni della legge.

Nella consapevolezza che ciascuno di noi non possa rimanere insensibile alla drammaticità della situazione illustrata in premessa, mi auguro che questo disegno di legge - pur modificato e migliorato - possa trovare un rapido *iter* che gli consenta di divenire al più presto legge dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Disposizioni generali)*

1. Lo Stato tutela i minori dalle trasmissioni televisive o dalle pubblicazioni che, per i contenuti particolarmente scabrosi o drammatici, potrebbero incidere negativamente sulla loro emotività e sensibilità.

2. A tal fine è consentita la trasmissione di detti contenuti esclusivamente nella fascia di programmazione serale e notturna.

3. È consentita, altresì, la commercializzazione e distribuzione di pubblicazioni con i contenuti di cui al comma 1, solamente ai maggiori di quattordici anni di età ed a condizione che della loro presenza sia data conoscenza attraverso un'esplicito riferimento nella copertina esterna.

### Art. 2.

#### *(Istituzione del garante)*

1. Ai fini dell'articolo 1, è istituito il «Garante per la tutela del minore nei confronti dei programmi televisivi e delle pubblicazioni stampate», organo di vigilanza del Parlamento.

2. Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale nè essere amministratore di enti pubblici e privati nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto di accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di

ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo.

5. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

### Art. 3.

#### *(Ufficio del garante)*

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

4. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società consulenti.

### Art. 4.

#### *(Compiti del garante)*

1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, ha la facoltà di:

a) ottenere in visione le pubblicazioni e le trasmissioni televisive richieste, anche preventivamente alla loro commercializzazione;

b) segnalare all'autorità giudiziaria coloro che dovessero violare la presente legge, chiedendo il sequestro delle pubblicazioni o

impedendo la trasmissione dei programmi televisivi;

c) organizzare indagini conoscitive, dibattiti, incontri di studio, curare la pubblicazione di atti e studi specializzati, attinenti ai problemi trattati dalla presente legge, stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del miglior esercizio dei compiti istituzionali.

#### Art. 5.

##### *(Sanzioni)*

1. I soggetti che violano la presente legge sono punibili con un'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

#### Art. 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. L'articolo 1 della presente legge acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *(Norma finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede utilizzando stanziamenti ad essa destinati ed iscritti con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.